



SETTORE 3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 011 DEL 013 GIUGNO 2016

(da assumere con i poteri della Giunta Provinciale)

**OGGETTO: RECLAMO EX ARTICOLO 1, COMMA 58 E SS., LEGGE N. 92/2012
PROMOSSO DA C.M. CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI, ZONA
OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

SETTORE TRE

DIRIGENTE PROPONENTE: Dott. Giorgio Sanna

Proposta presentata il..... Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario nella seduta del..... alle ore

Ha deciso di: Numero della delibera

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

Richiamati:

- * il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- * il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
- * lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 15.12.2011;
- * la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- * la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto "L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari" pubblicata sul BURAS Supplemento Straordinario al n. 21 del 28.04.2016, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, il dott. Guido Sechi è stato nominato amministratore straordinario della Provincia di Sassari, con funzioni estese anche alla cessata provincia di Olbia Tempio per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato;
- * la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l'Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi operativi volti a disciplinare il passaggio dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016 mediante la previsione di una "gestione stralcio",
- * il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 180 del 30.12.2010 e s.m.i.;
- * il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 77 del 29.10.2015;
- * il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali approvato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 07.08.2008;
- * la deliberazione n. 13 del 07.02.2013, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano delle azioni Positive per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 (codice delle Pari Opportunità);
- * la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 25.07.2013 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, e la successiva deliberazione n. 2/2015 di approvazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità;
- * la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51 del 22.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e dell'allegata relazione previsionale e programmatica.
- * la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 56 del 06.08.2015, con cui la citata deliberazione n. 51/2015 è stata revocata e nuovamente approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e l'allegata relazione previsionale e programmatica;
- * la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 75 del 14.10.2015 di approvazione del P.E.G. 2015 e del Piano dettagliato degli obiettivi 2015;
- * la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 11.06.2014 di modifica delle macrostrutture dell'Ente;
- * il Decreto n. 008 del 04.05.2016, con il quale l'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha confermato gli incarichi dirigenziali della cessata Provincia Olbia Tempio.

Dato atto che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e che, pertanto, si sta operando in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ex Decreto del Ministero dell'Interno datato 01.03.2016 pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 da parte degli Enti locali è stato differito dal 31 marzo

2016 al 30 aprile 2016, fatta eccezione per le Città Metropolitane e le Province, per le quali il termine è differito al 31.07.2016.

Dato atto che in data 13.06.2016, prot. n. 13965, è pervenuto agli atti di questo Ente l'atto di citazione con cui C.M., intende proporre reclamo ai sensi dell'articolo 1, comma 58 e ss. della Legge 28.06.2012, n. 92 avanti la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Staccata di Sassari, Sezione Lavoro, contro la Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 124/2016 pubblicata e comunicata il 06.05.2016, emessa dal Giudice dott.ssa Marina Rossi, a conclusione del procedimento n. 466/2015 RGAC – LAV.

Considerato che con il citato atto, C.M. intende chiedere in via principale al Giudice adito di dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto dalla Provincia di Olbia Tempio per superamento del periodo di comporto, poiché reso in violazione dell'articolo 2110 c.c. per i motivi meglio espressi in narrativa e per l'effetto condannare l'ente resistente alla corresponsione dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, nella misura massima prevista dal quinto comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ossia 24 mensilità globali di fatto e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio per tutti i gradi, ivi compreso quello di cognizione sommaria.

Dato che, questa Amministrazione ritiene di aver disposto legittimamente il recesso dal rapporto di lavoro intercorso con la citata ricorrente, come confermato tanto dalla ordinanza del 04.08.2015 con la quale il giudice del Tribunale ordinario di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della Legge n. 92/2012 reputava il ricorso promosso da C.M. (R.G.n.641/14) infondato e, pertanto, disponendone il rigetto e ratificando l'operato dell'Amministrazione, condannava la parte ricorrente a rimborsare la parte resistente delle spese di lite, quantificate in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e 15% per spese generali, quanto dalla sentenza impugnata, con la quale il giudice del Tribunale ordinario di Tempio Pausania, nella causa di primo grado iscritta al r.g. n. 466/2015 promossa da C.M., respingeva l'opposizione alla predetta ordinanza del 04.08.2015 e compensava per metà le spese di lite tra le parti, condannando la parte opponente a corrispondere alla parte opposta la restante metà pari ad €1.200,00 oltre rimborso spese 15%, IVA e CPA.

Ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio per contestare le ragioni poste a fondamento del ricorso summenzionato, dovendosi ritenere del tutto ingiustificate le pretese della ricorrente e conseguentemente provvedere al conferimento di apposito incarico ad un legale, tramite determinazione dirigenziale.

Considerato che:

- con riferimento all'attuale ricorso è opportuno e necessario, nell'interesse dell'Ente, affidare l'incarico legale al professionista già incaricato a difendere questa Amministrazione nel ricorso di primo grado e nel giudizio di cognizione sommaria, reputando prevalenti le condizioni di consequenzialità e complementarietà legate alla profonda conoscenza e studio della causa in esame, di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24/2008;

- la ristrettezza dei tempi di costituzione in giudizio, già fissato per il 20.07.2016, rende sussistenti le condizioni di cui all'articolo 11 del vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali approvato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24/2008 e, pertanto, non conveniente ai fini della efficienza ed economicità del procedimento seguire le procedure selettive stabilite in via ordinaria e disciplinate dal medesimo Regolamento.

Considerato che l'affidamento del summenzionato incarico comporterà una spesa presunta di circa €4.000,00, a valere sulle risorse iscritte all'apposito intervento del predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

Visto l'articolo 39, comma 2, dello Statuto Provinciale che stabilisce la competenza del Presidente della Provincia a "*firmare il mandato generale o i mandati speciali alle liti, previa deliberazione della Giunta*", le cui funzioni sono attribuite all'Amministratore Straordinario, nominato ai sensi della L.R. 04.02.2016, n. 2.

Visto l'articolo 4 del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 07.08.2008, a mente del quale "*la nomina del legale compete al Dirigente*".

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore 3 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2001 n. 267.

Acquisito il parere FAVOREVOLE del Dirigente del Settore 2 in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2001 n. 267, trattandosi di atto comportante riflessi indiretti sulla situazione economico/finanziaria dell'Ente.

Dato atto che sul presente atto non è stato eccepito alcun rilievo in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale.

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto,

PROPONE DI DELIBERARE

- di autorizzare** la costituzione in giudizio per resistere al ricorso promosso da C.M. (R.G. Lav. N. 77/16) in opposizione alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 124/2016 pubblicata e comunicata il 06.05.2016, a conclusione del procedimento n. 466/2015 RGAC – LA, ai sensi della Legge n.92/2012, articolo 1, comma 58, presso la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Staccata di Sassari, Sezione Lavoro, contro questa Amministrazione, conferendo apposito incarico legale ad un professionista dotato di comprovata professionalità, secondo le direttive indicate in premessa;
- di incaricare** il Dirigente del Settore 3, competente per il Servizio Affari legali e Gestione del Contenzioso, in ossequio agli artt. 4, 6 e 11 del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 07.08.2008, per l'adozione della determinazione di nomina del legale, nonché di tutti gli ulteriori necessari adempimenti;

- c) **di affidare** i relativi obiettivi gestionali al Dirigente del Settore 3, competente per il Servizio Affari legali e Gestione del Contenzioso ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, valutata l'urgenza di eseguire la decisione adottata,

PROPONE DI DELIBERARE

- d) **di provvedere** in merito e perciò ritenuto di dover far uso della facoltà prevista dall'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di assicurare celermente la formalizzazione dell'incarico legale per la migliore gestione della strategia difensiva a tutela di questo Ente.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Si dichiara l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, nell'espressione del presente parere, ai sensi dell'art 6/bis della Legge 241/1990 come inserito dall'art. 1 comma 41, L. 6 novembre 2012, n.190.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
Dott. Giorgio SANNA

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. Si dichiara l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, nell'espressione del presente parere, ai sensi dell'art 6/bis della Legge 241/1990 come inserito dall'art. 1 comma 41, L. 6 novembre 2012, n.190

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Dott.ssa Paola Maria LUCIANO